



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 – Part. IVA 01813440870

IX SETTORE POLITICHE SOCIALI, DISABILITA' E ISTRUZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE

AGGIORNAMENTO LONG LIST DI OPERATORI COMMERCIALI DA ACCREDITARE PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI, PASTI PRONTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, BOMBOLE DEL GAS) TRAMITE BUONI SPESA/VOUCHER ASSEGNATI ALLE PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ si stipula la presente convenzione

TRA

Il Comune di Misterbianco con sede in Via S. Antonio Abate, n.3 - C.F. 80006270872 P. Iva 01813440870 in persona del Dott.ssa Giuseppa Di Pietro nato/a a Caltagirone il 04.01.1960 il/la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Resp. Settore "Affari Sociali" in seguito anche "**L'Ente**";

E

La Ditta _____,
 con sede legale in _____ via _____ n. _____
 e sede operativa in _____ via _____ n. _____
 C.F. _____ P.Iva _____
 in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra _____
 nato/a _____ il _____ C.F. _____
 domiciliato/a per la carica presso la sede legale della ditta, in seguito anche "**Esercente**";

Visti

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
- l'art. 2 del D.L. 154 del 23.11.2020 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". che dispone, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un ulteriore fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020.;
- l'avviso pubblico per la costituzione di una long list di operatori economici da accreditare per LA fornitura di beni di prima necessità (alimenti, pasti pronti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene

personale e domestica, dispositivi di protezione individuali, bombole del gas) tramite buoni spesa/voucher per l'emergenza socio-assistenziale da covid-19 approvato con determinazione dirigenziale n.____ del _____ e pubblicato in data _____;

- l'adesione dell'esercente al predetto avviso espressa mediante istanza pervenuta al prot. n. _____ del _____
- la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'elenco degli operatori commerciali accreditati n. _____ del _____

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la gestione della fornitura di beni di prima necessità (alimenti, pasti pronti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, dispositivi di protezione individuale, bombole del gas) tramite dei buoni spesa emessi dal Comune di Misterbianco nell'ambito degli interventi socio-assistenziali finalizzati a fronteggiare il disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19, utilizzabili da beneficiari individuati dal Comune.

In particolare, esso disciplina le modalità di accettazione e rendicontazione da parte dell'operatore commerciale, inserito nell'elenco approvato con la sopra richiamata determinazione dirigenziale pubblicato sul sito istituzionale, di tali buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità, in oggetto.

L'operatore commerciale dichiara che il codice ATECO, tra quelli elencati nell'avviso, della propria attività è il seguente: _____.

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti non concludono un contratto di fornitura di beni né di prestazioni di servizi stante che all'operatore commerciale verranno rimborsate esclusivamente le somme che i cittadini beneficiari del contributo economico liberamente spederanno presso il proprio esercizio commerciale in base alle loro esigenze.

L'operatore commerciale si impegna a cedere ai titolari dei buoni spesa emessi dal Comune esclusivamente generi alimentari e/o beni di prima necessità, come già specificato, fino all'importo pari al valore nominale di tali buoni spesa.

Il Comune si impegna a rimborsare il contro valore dei beni ceduti, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo art. 3.

Le parti si danno atto che il Comune non assume alcuna obbligazione per il pagamento di beni ceduti dall'operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa.

Il valore della presente convenzione non è determinabile, non potendo il Comune garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati nell'esercizio commerciale del sottoscrittore, essendo tale decisione rimessa alla libera determinazione dei beneficiari.

Art. 2 - Caratteristiche del buono spesa

Il buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico in favore di cittadini residenti nel Comune di Misterbianco che si trovano in condizioni di disagio socio economico a causa dell'emergenza derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

E' un documento di legittimazione elettronico, e solo in via eccezionale e per comprovati motivi cartaceo, personalizzato del valore nominale come specificatamente indicato nel singolo buono, Iva inclusa, emesso secondo l'art. 6-quater del DPR 663/1972 e gestito su apposita piattaforma informatica.

Il buono spesa non è convertibile in denaro e non dà diritto ad eventuali resti in denaro o in altra forma.

Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale del buono spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente.

Il buono spesa non è cedibile e non può essere commercializzato.

I buoni spesa debbono essere utilizzati esclusivamente per la fornitura di beni di prima necessità:

- **alimentari** restando esclusi alcolici (vino, birra, ecc) superalcolici (liquori vari), prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc) e quant'altro non rientri fra i prodotti essenziali
- **pasti pronti**
- **prodotti farmaceutici**
- **prodotti per l'igiene personale e domestica**

- **dispositivi di protezione individuale**
- **bombole del gas**

L'esercente dovrà vigilare sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari e, se non saranno rispettate le prescrizioni, il Comune non riconoscerà il rimborso della spesa

Art. 3 - Modalità di gestione contabile e fiscale del buono spesa. Rendicontazione e pagamento

L'esercente all'atto della cessione dei beni, dopo aver tracciato l'operazione all'interno della apposita Piattaforma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, rilascia all'acquirente uno scontrino fiscale ordinario emesso al momento in cui lo stesso ha "pagato" la spesa con il buono spesa/voucher.

L'esercente successivamente trasmetterà al Comune la richiesta di pagamento pari al valore dei buoni spesi, emettendo fattura elettronica fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett.a) del DPR n.633/72 per un importo pari al valore dei buoni rendicontati e dei documenti commerciali emessi al momento della cessione dei beni.

Nella fattura elettronica devono essere **espressamente** indicati:

- Causale: Buoni spesa Protezione Civile
- Periodo di riferimento della convalida dei buoni spesa
- Codice Univoco Ufficio **EMOOSP**
- Valore corrispondente ai buoni pasto da rimborsare
- Dicitura "Fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett.a) del DPR n.633/72"

L'emissione della fattura elettronica, dovrà essere necessariamente preceduta dalla consegna al protocollo generale del Comune della rendicontazione dei buoni spesa mediante una distinta analitica del valore dei buoni utilizzati con allegate copie degli scontrini emessi al momento della cessione dei beni.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere altra documentazione che ritenga necessaria ai fini della rendicontazione.

Il pagamento della fattura elettronica sarà predisposto entro 30 gg. dalla data di ricezione al protocollo.

L'A.C. metterà a disposizione degli esercenti inseriti in elenco un manuale d'uso per poter operare sulla Piattaforma per la gestione dei buoni spesa.

Art. 4 - Obblighi dell'operatore commerciale

L'esercente sottoscrivendo la presente convenzione si impegna:

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi
- al rispetto della privacy in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679

L'esercente si obbliga a:

- garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari
- garantire il corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari
- garantire la qualità degli alimenti
- garantire la spendibilità del buono spesa con riferimento ai prezzi di vendita esposti anche per i prodotti in offerta e c.d. sottocosto.

L'esercente inoltre

- non avrà nulla a pretendere, a nessun titolo, nel caso in cui non dovesse essere scelto da alcun utente
- non avrà nulla a pretendere per qualunque causa che dovesse determinare la conclusione anticipata della misura de quo

Art. 5 - Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune ai sensi delle Deliberazione di Giunta Regionale n.124/2020.

L'operatore economico può recedere dalla presente convenzione con formale rinuncia scritta.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- cessazione dell'attività.

- esaurimento risorse disponibili
- cause di forza maggiore

Ciascuna delle parti nel caso di recesso anticipato dovrà darne comunicazione per iscritto con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni lavorativi.

Il Comune di Misterbianco, si riserva la facoltà di ricorrere al presente accreditamento per altre misure analoghe legate all'emergenza socio assistenziale da Covid-19 finanziate con Fondi Regionali.

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità

L'operatore economico accreditato assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Lo stesso dovrà comunicare gli estremi identificati del conto dedicato su cui il Comune dovrà effettuare i pagamenti nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 7 - Formalità

1. La presente convenzione è redatta sotto forma di scrittura privata con obbligo di registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione restano in capo alla parte che intenderà procedervi.

Art. 9 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Catania

Art. 10 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art.14, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e dell'art. 14 del Codice di comportamento integrativo, il responsabile del settore IX "Affari Sociali, Cultura e Istruzione", il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune, e il rappresentante legale dell'operatore commerciale _____ sottoscrivendo la presente convenzione attestano sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra loro nel biennio precedente rapporti contrattuali a titolo privato ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, né che il suddetto dipendente ha ricevuto altre utilità, nel biennio precedente dal medesimo esercente

Letto, approvato, sottoscritto.

Per l'Esercente

Per il Comune
